

N. R.G. 3129/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Arturo	PICCIOTTO	Presidente
dott. Daniele	VENIER	Giudice estensore
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3129/2017** promossa da:

PROMEDIL S.A.S. DI BARBUIO LIONELLO & C. (C.F. 03049150273), in persona del socio e legale rappresentante *pro tempore* Lionello Barbuio

e

BARBUIO LIONELLO (C.F. BRBLLL55P04D741T)

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. ALBERTO SOMMAIO del Foro di Pordenone, indirizzo pec: alberto.sommaio@avvocatipordenone.it

ATTORI

contro

LAGUNA VERDE S.R.L. (C.F. 01395030933), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Vlademiro Battistella, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLO SACCON del Foro di Treviso, indirizzo pec: paolosaccon@pec.ordineavvocatitreviso.it

CONVENUTA

e



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO - BANCA ANNIA SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. 00285800280), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

CONVENUTA-CONTUMACE

OGGETTO: impugnazione di delibera dell'assemblea di S.r.l.

CONCLUSIONI

Per gli attori: “come da foglio depositato telematicamente, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove di controparte”:

“Nel merito:

per tutti i motivi esposti in narrativa, accertarsi e dichiararsi la nullità ovvero annullarsi:

a) la delibera dell'assemblea dei soci di Laguna Verde srl del 18 maggio 2017 con cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2016, così come predisposto dall'amministratore unico, che evidenzia un risultato negativo di euro 569.910, e rimanda a nuovo la suddetta perdita,

b) nonché la successiva e conseguente delibera del 21 giugno 2017 con cui la assemblea straordinaria dei soci di Laguna Verde srl, assumendo i provvedimenti ex articolo 2482 ter c.c., ha approvato la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 31 maggio 2017, con una perdita complessiva di euro 588.816, ed ha recepito come propria deliberazione la proposta del presidente in ordine al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale ed ogni conseguente e annesso provvedimento;

in via istruttoria

si insiste nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria 183 n. 2 dell'11 giugno 2018

in ogni caso:

condannarsi la convenuta Laguna Verde srl al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.”.

Per la convenuta Laguna Verde S.r.l.: “come da foglio depositato telematicamente”:



“Senza accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o modificate di parte attrice, il procuratore della convenuta precisa le conclusioni come segue:

In via pregiudiziale

Accertare e dichiarare la propria incompetenza a giudicare e/o carenza di giurisdizione e conseguentemente dichiarare competente l'arbitro unico, in virtù degli artt. 37 dello Statuto sociale della Laguna Verde S.r.l. e 819 ter c.p.c.

In via preliminare

Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a parte attrice e per l'effetto rigettare integralmente le domande proposte perché inammissibili e/o improcedibili.

Nel merito

Per tutto quanto esposto, respingersi integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o inammissibili e/o improcedibili.

In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art 183, 6 comma, c.p.c. nn. 2 e 3.

In ogni caso

Spese di lite interamente rifuse oltre al rimborso spese di C.T.U. e di C.T.P.”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 15.9.2017 Promedil S.a.s. di Barbuio Lionello & C. (di seguito anche Promedil S.a.s.), in persona del socio e legale rappresentante *pro tempore* Lionello Barbuio, e quest'ultimo personalmente, convenivano in giudizio Laguna Verde S.r.l., nonché – ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, attesa la ritenuta “*comunanza della causa*” (pag. 35) - Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa (di seguito anche Banca Annia), chiedendo di dichiarare la nullità, o annullare, la delibera assembleare di Laguna Verde del 18.5.2017 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2016 con un risultato negativo di Euro 569.910, e la successiva e conseguente delibera del 21.6.2017, con la quale, assumendo i provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* c.c., l'assemblea aveva approvato la situazione patrimoniale aggiornata alla



data del 31.5.2017 con una perdita complessiva di Euro 588.816, con ripianamento delle perdite, ricostituzione del capitale sociale e ogni conseguente e annesso provvedimento.

Gli attori premettevano che il capitale sociale di Laguna Verde S.r.l., società immobiliare che si occupa della costruzione e vendita di edifici residenziali e non, era suddiviso, sino al 21 giugno 2017, quanto al 33,33% in capo a Promedil S.a.s. (quota che nel dicembre 2012 era stata pignorata da Banca Annia S.coop., donde la chiamata in causa di quest'ultima), quanto al 12,5% in capo a Vlademiro Battistella, amministratore unico della stessa Laguna Verde, e quanto infine al 54,17% in capo a Carpineta S.r.l., amministrata dal Battistella, che *“ne detiene quota dell'80% tramite la società Immobiliare Colonna srl”*, di cui lo stesso è *“amministratore unico e socio per il 90% del capitale sociale”* (pag. 2). Esponevano quindi: che, nel corso del procedimento esecutivo promosso da Banca Annia, la partecipazione di Promedil S.a.s. in Laguna Verde S.r.l. era stata stimata dal c.t.u. dott. Boccato, con relazione dd. 25.7.2016, in Euro 428.602,00, mentre al patrimonio netto di quest'ultima era stato attribuito un valore di Euro 1.512.863,00; che il c.t.u. aveva pure accertato che Laguna Verde S.r.l. aveva stipulato in data 20.5.2009 con Vladimiro Battistella un contratto preliminare di vendita di un'unità immobiliare facente parte del Condominio Laguna Verde a Lignano Sabbiadoro e valutata Euro 560.000,00, dietro versamento da parte del promissario acquirente di una caparra di Euro 200.000,00 e con consegna anticipata dell'immobile in data 30.11.2010; che nel bilancio chiuso al 31.12.2014 i cespiti immobiliari della società risultavano iscritti nelle *“rimanenze”* di magazzino per un valore complessivo di Euro 3.162.449,41, di cui Euro 2.008.119,53 per prodotti in corso di lavorazione, costituiti dall'area edificabile ricadente nella lottizzazione *“San Zaccaria”* a Lignano Sabbiadoro, ed Euro 1.154.329,88 per *“prodotti finiti”*, tra i quali l'unità promessa in vendita al Battistella; che solo pochi mesi dopo il deposito della relazione del c.t.u., e senza alcuna apparente motivazione, Laguna Verde S.r.l. aveva conferito incarico al geom. Maurizio Pascutto di eseguire una nuova perizia di stima degli immobili di proprietà, la quale aveva deprezzato sensibilmente sia il valore dei beni iscritto a bilancio, sia quello valutato dal c.t.u. dott. Boccato, attribuendo agli stessi il valore complessivo di Euro 1.887.640,00; che con delibera del 18.5.2017, l'assemblea ordinaria di Laguna Verde S.r.l. -



presenti i soci Battistella e Carpineta S.r.l. – aveva approvato il bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2016 con un risultato negativo di Euro 569.910,00, deliberando “*di rimandare a nuovo la suddetta perdita*” e con invito al presidente di convocare l’assemblea straordinaria per le deliberazioni di cui all’articolo 2482 *ter* c.c.; che la successiva assemblea straordinaria del 21.6.2017, con i voti favorevole del Battistella, in proprio e in qualità di legale rappresentante di Carpineta S.r.l., e contrario di Promedil S.a.s.l., aveva deliberato: “*a) di approvare la situazione patrimoniale ... alla data del 31 (trentuno) maggio 2017 ..., la quale evidenzia una perdita complessiva di euro 588.816,00 ...; b) di recepire come propria deliberazione la proposta del presidente in ordine al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale¹; c) di dare atto che le quote del capitale di aumento finalizzato al ripianamento delle perdite dovranno essere interamente liberate al momento della sottoscrizione mentre le quote del capitale di aumento finalizzato alla ricostituzione dello stesso ad euro 21.000,00 dovranno essere versate in misura almeno pari al 25% ... dell’ammontare sottoscritto; che, dovendo le quote del capitale di aumento finalizzato a ripianamento delle perdite essere interamente liberate al momento della sottoscrizione, Promedil s.a.s. si era trovata nell’impossibilità di sottoscrivere l’aumento di capitale; che all’esito della delibera il Presidente dell’assemblea aveva quindi dato atto della rinuncia, da parte di Promedil S.a.s., all’esercizio del diritto di opzione e della perdita dello *status* di socio, mentre i soci Battistella e Carpineta S.r.l., esercitati il diritto di opzione sugli aumenti di capitale e il diritto di prelazione sulla quota del capitale rimasta inoptata in proporzione ai rispettivi diritti, erano divenuti titolari del capitale sociale rispettivamente per il 18,75% e per l’81,25%.*

¹ Le modalità di ripianamento delle perdite prevedevano l’utilizzo della riserva straordinaria di euro 311,00; l’utilizzo dei versamenti effettuati dai soci in conto copertura perdite per complessivi Euro 84.090,00; l’utilizzo dei versamenti soci effettuati in conto futuro aumento di capitale per complessivi Euro 350.000,00; l’utilizzo della riserva legale di Euro 4.200,00 con conseguente riduzione delle passività ad euro 150.215,00; plurimi azzeramenti del capitale sociale e ricostituzioni dello stesso fino all’integrale assorbimento di tutte le passività e alla ricostituzione del capitale sociale nell’originale ammontare di euro 21.000,00 con annullamento di tutte le quote di partecipazione, ridotte a semplici diritti proporzionali di opzione.



Ciò esposto in fatto, gli attori, premessa la propria legittimazione ai sensi dell'art. 2479 *ter c.c.* in via concorrente con la creditrice pignorante, ed esclusa la compromettibilità in arbitri della presente controversia, impugnavano le due delibere assembleari.

Quanto alla prima, deducevano la nullità per violazione delle norme e dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità stabiliti dall'art. 2423 c.c., del principio di continuità di redazione del bilancio ex art. 2423 *bis c.c.*, e per illiceità dell'oggetto ex art. 2479 *ter c.c.*.

In particolare, censuravano il fatto che il risultato di esercizio negativo, cui era conseguita la necessità di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2482 *ter c.c.*, fosse stato ottenuto da un lato attraverso una strumentale e non motivata svalutazione dei beni immobili iscritti nelle rimanenze, corrispondente a una variazione negativa di oltre Euro 1.035.000,00 rispetto all'esercizio 2015, e dall'altro mediante l'iscrizione in bilanci di debiti inesistenti, pari a Euro 530.400,00, che, avendo a oggetto "caparre da restituire" per Euro 200.000,00 e "acconti da restituire" per Euro 330.400,00 "a seguito della risoluzione del contratto preliminare di compravendita immobiliare", si riferivano con ogni probabilità proprio all'immobile promesso in vendita al Battistella, per il quale erano stati versati Euro 200.000,00 ed Euro 230.000,00 a titolo, rispettivamente, di caparra e acconto; al riguardo, poiché i motivi della risoluzione, avvenuta a distanza di ben otto anni dal preliminare, non erano stati esplicitati nella nota integrativa al bilancio, appariva fondato qualificare la fattispecie come recesso del promissario acquirente, che avrebbe legittimato la promittente venditrice a trattenere gli importi ricevuti o quantomeno la caparra.

Rilevavano gli attori che la nullità della delibera non poteva che travolgere quella successiva e inscindibilmente collegata del 21.6.2017, di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale sulla base delle poste contabili artificialmente rettificata.

Veniva anche dedotta l'annullabilità di entrambe le delibere per abuso di maggioranza, essendo le stesse state adottate a beneficio dei soci Battistella e Carpineta S.r.l. a danno di Promedil S.a.s., nonché per mancato raggiungimento del quorum deliberativo, pari ad almeno i tre quarti del capitale sociale, previsto dall'art. 17 dello Statuto, e per conflitto di interessi in capo al Battistella (cui era riconducibile anche Carpineta S.r.l.), il quale aveva, quale amministratore di



Laguna Verde S.r.l., risolto il contratto preliminare stipulato con sé stesso, senza motivarne le ragioni, preconstituendo in capo alla società e nei propri confronti un rilevante debito restitutorio, fonte di danno patrimoniale per la prima e danno non patrimoniale per Promedil S.a.s. determinato dall'esclusione dalla società.

2. Si costituiva Laguna Verde S.r.l., la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito sulla base della clausola compromissoria prevista dall'art. 37 dello Statuto sociale, la cui formulazione era tale da farla ritenere applicabile anche alle controversie aventi a oggetto le delibere assembleari.

Eccepiva anche la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo agli attori, in quanto la qualità di socio non era mai stata rivestita dal Barbuio, ed era stata perduta da Promedil S.a.s. a seguito della rinuncia all'esercizio del diritto di opzione sui deliberati aumenti di capitale destinati a coperture delle perdite in occasione dell'assemblea straordinaria del 21.06.2017.

Nel merito, insisteva per il rigetto delle impugnazioni attoree, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti.

In particolare, quanto al debito, iscritto già nel bilancio 2015, di Laguna Verde S.r.l. per l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare, rilevava che - come era peraltro noto al Barbuio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della convenuta sino al 2012 - la mancata stipulazione, entro il termine del 31.12.2011, del contratto definitivo era dipesa dall'inadempimento della promittente venditrice all'obbligo di liberare l'immobile dai gravami iscritti, e, segnatamente, dall'ipoteca a garanzia di un mutuo erogato dalla Banca di Credito Cooperativo del Veneziano, e ciò aveva determinato la risoluzione, nel 2015, del preliminare per inadempimento di Laguna Verde S.r.l.. In ogni caso - proseguiva - nessun danno la società aveva subito dalla risoluzione, posto che il Battistella, che neppure aveva goduto dell'immobile, aveva accettato la restituzione del solo importo imponibile versato (Euro 530.000,00), oltre a Euro 400,00 relativa all'Iva dell'ultima fattura, peraltro non ancora ricevuto e di cui quindi Laguna Verde S.r.l. continuava a beneficiare senza corrispondere interessi, mentre l'immobile era stato in seguito venduto a un terzo, al prezzo - superiore di



Euro 25.000,00 a quello convenuto con il Battistella e al prezzo di mercato - di Euro 585.000,00.

In ordine, in secondo luogo, al valore del patrimonio di Laguna Verde S.r.l. e della quota di partecipazione di Promedil S.a.s., evidenziava come la valutazione del c.t.u. dott. Boccato non fosse attendibile, sia in quanto, pur riferita alla situazione patrimoniale al 31.12.2014, era stata depositata solo nel 2016, quando le rimanenze erano mutate a causa delle intervenute cessioni nel corso degli esercizi 2015 e 2016 e i prezzi erano notevolmente diminuiti, sia per la sovrastima del prezzo di mercato dei terreni, dipendente dagli errori – per eccesso - nel calcolo della superficie delle aree fabbricabili, e dall’omessa considerazione del minor valore procurato dal vincolo di destinazione a zona non turistica che pendeva sull’intera area edificabile. Ciò aveva quindi indotto a richiedere al geom. Pascutto, professionista di provata esperienza, una perizia giurata che aveva quantificato il valore di mercato del terreno e dell’immobile invenduto nell’importo complessivo pari a Euro 1.887.640,00, inferiore rispetto ai costi di produzione di dette rimanenze per la somma di Euro 402.881,00, la quale rappresentava l’effettivo deprezzamento, a differenza di quello allegato dagli attori, basato su un fuorviante raffronto tra i valori al 31.12.2014 con quelli del 31.12.2016 senza considerare le vendite nelle more intervenute e il ribasso dei prezzi di mercato dovuto alla crisi dell’edilizia, circostanze peraltro ben note al Barbuio, già presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili di Venezia. Sulla base delle risultanze della perizia Pascutto, l’amministratore di Laguna Verde S.r.l. aveva quindi provveduto alle conseguenti appostazioni, poste a fondamento delle due delibere impugnate, in esito alle quali – previa immotivata rinuncia di Promedil S.a.s. al diritto di opzione - le quote erano state interamente liberate, le perdite completamente azzerate e il capitale sociale ricostituito nel suo originario ammontare.

Secondo la convenuta erano quindi infondate le censure mosse da parte attrice con la domanda di nullità delle delibere, posto che il bilancio era stato redatto in ossequio agli obblighi di prudenza, che impone di evitare di sovrastimare il reddito e il capitale della società, e di veridicità, con riferimento sia al rispetto dell’art. 2426 n. 9. c.c. nella valutazione delle rimanenze finali, iscritte al valore di mercato stimato dal geom. Pascutto, inferiore – a causa



della crisi immobiliare – ai costi di produzione, sia all’effettiva esistenza, già risultante nel bilancio dell’esercizio precedente, non impugnato, del debito restitutorio verso il Battistella.

Contestava pure la domanda di annullamento, non sussistendo i presupposti della fattispecie dell’abuso di maggioranza, in quanto le delibere impugnate erano state assunte, per le ragioni già esposte, nell’esclusivo interesse della società e dei soci senza alcun intento frodatorio e nel rispetto dei principi e dei criteri imposti dalle norme; non richiedendo l’approvazione delle delibere il quorum deliberativo previsto dall’articolo 17 dello Statuto sociale, poiché le stesse non avevano comportato la modificazione dei diritti dei soci, alla quale sola tale quorum si applica, in quanto la prima delibera aveva avuto a oggetto la sola approvazione del bilancio, mentre con la seconda era stato riconosciuto il diritto di opzione a tutti i soci, alla pari e in proporzione ai rispettivi diritti proporzionali di opzione, e ciò escludeva in radice qualsivoglia modificazione dei diritti dei soci, come era del resto confermato dal combinato disposto degli artt. 2482 *ter* e 2482 *quater* c.c., e dall’art. 2481 *bis* c.c. in tema di garanzia dell’intangibilità delle quote e dei diritti dei soci, risultando quindi l’esclusione dalla società di Promedil S.a.s. ricollegata non alla delibera impugnata, ma al rifiuto dell’attrice di esercitare l’opzione riconosciutale; non sussistendo, infine, conflitto di interesse in capo al socio Battistella, posto che, come già argomentato in relazione alla risoluzione del contratto preliminare, causalmente ricollegabile all’inadempimento di Laguna Verde S.r.l., quest’ultima non aveva patito alcun danno dall’approvazione delle delibere, né vi era stata la volontà di escludere in modo fraudolento la socia Promedil S.a.s..

3. Nella prima memoria ex art. 183, VI co. c.p.c., gli attori eccepivano l’inopponibilità, per carenza di data certa, della scrittura privata di risoluzione del contratto preliminare sottoscritta dal Battistella e da Laguna Verde S.r.l.; rilevavano che i valori su cui si era fondata la stima del dott. Boccato erano sì riferiti al 31.12.2014, ma assumendo a riferimento i valori di mercato registrati anche nel corso del 2015; che il principio di prudenza, invocato dalla convenuta, mira a evitare non solo le sopravvalutazioni, ma anche le sottovalutazioni, fermo il principio di immutabilità dei criteri di valutazione sancita dall’art. 2423 *bis*, n. 6, c.c., derogabile



soltanto in “casi eccezionali” espressamente enunciati nella nota integrativa, e nella specie non indicati, ma addirittura esclusi nella nota stessa.

Replicava la convenuta, che sosteneva che Promedil S.a.s., in quanto socia di Laguna Verde S.r.l., non poteva essere considerata soggetto terzo ai fini di cui all’art. 2704 c.c., rilevando che, comunque, la scrittura privata di risoluzione aveva acquisito data certa dal 29.4.2016, giorno di approvazione del bilancio dell’esercizio 2015, o, al più tardi, dalla sua pubblicazione il 16.5.2016.

Respinte le richieste di prova testimoniale, ammessa ed espletata c.t.u. contabile, riconvocato il consulente a chiarimenti, la causa è stata rimessa al Collegio in decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

4. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla convenuta sulla base della clausola compromissoria prevista dall’art. 37 dello Statuto sociale, che devolve a un arbitro unico *“Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale”*, a esclusione delle *“controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero”* (doc.12 di parte attrice).

4.1 Gli attori hanno impugnato le due delibere approvate dall’assemblea di Laguna Verde in data 18.5.2017 e in data 21.6.2017, deducendone, in primo luogo, la nullità.

In particolare, quanto alla prima delibera, avente a oggetto l’approvazione del bilancio chiuso il 31.12.2016, è stata dedotta la violazione dei principi di chiarezza, correttezza, veridicità e continuità; della seconda, è stata allegata, in considerazione del suo inscindibile collegamento con la prima, la nullità in via derivata.

Secondo l’indirizzo, del tutto consolidato, della giurisprudenza di legittimità, condiviso, anche in precedenti pronunce, da questa Sezione Specializzata, *“le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell’ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita la delibera di approvazione e, quindi, nulla. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dall’interesse dei singoli soci ad*



essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434 bis e 2379 cod. civ. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle - non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio" (Cass. 10.6.2014, n. 13031; in termini, v. Cass. 13.10.2016, n. 20674; sulla non compromettibilità in arbitri della controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all'art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche dei terzi, v. Cass. 29.5.2019, n. 14665).

Considerata quindi la natura dei vizi dedotti dagli attori, riconducibili – come tali - alla nullità delle due delibere, non risulta applicabile la clausola compromissoria invocata dalla convenuta, e va conseguentemente respinta l'eccezione di incompetenza.

4.2 Sono invece conoscibili dagli arbitri le domande di annullamento delle due delibere, a fondamento delle quali sono stati dedotti l'abuso di maggioranza, il mancato raggiungimento del quorum deliberativo e il conflitto di interessi, trattandosi di vizi che non implicano una valutazione inerente la violazione di norme inderogabili poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società (v. Trib. Milano, sent. 26.3.2019, in Giur. it. 2020, 4, 882; Cass. 28.8.2015, n. 17283).

Va peraltro precisato che la clausola compromissoria non può operare nei confronti del Barbuio (il quale ha agito anche in proprio, oltre che quale legale rappresentante di Promedil S.a.s.), non



essendo egli socio di Laguna Verde S.r.l. e risultando quindi estraneo all'ambito soggettivo di applicazione della clausola.

La compromettibilità in arbitri delle domande di annullamento (proposte da Promedil S.a.s.) non impedisce comunque al Tribunale di conoscere della presente controversia, in quanto dette domande sono state proposte in via in via subordinata rispetto a quelle, estranee alla clausola compromissoria e di competenza del Tribunale, di nullità delle delibere, le quali ultime vanno quindi esaminate e decise nel merito.

5. Sempre in via preliminare, Laguna Verde S.r.l. ha contestato la legittimazione ad agire di entrambi gli attori, il Barbuio per non essere, né essere mai stato, socio, e Promedil S.a.s. per avere perduto tale qualità a seguito del mancato esercizio, in occasione dell'assemblea straordinaria del 21.06.2017, del diritto di opzione sui deliberati aumenti di capitale destinati a copertura delle perdite.

5.1 Si osserva, quanto a Promedil S.a.s., che l'azione diretta alla declaratoria di nullità delle delibere assembleari è proponibile da chiunque vi abbia interesse (art. 2479 *ter*, III co. c.c.), *“e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità”* (Cass. 26.9.2016, n. 18845).

Tale è appunto la situazione dell'attrice, la quale ha perso la qualità di socia solo e proprio in seguito alla delibera del 21.6.2017, oggetto - insieme a quella del di approvazione del bilancio, che ne costituisce il presupposto - di impugnazione.

Del resto, come affermato dalla Cassazione riconoscendo la legittimazione a impugnare del socio non sottoscrittore, la cui partecipazione sia stata azzerata, come quella di Promedil S.a.s., da un'operazione sul capitale, *“sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all'art. 24 Cost., comma 1, ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'istante assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti”* (Cass., 21.10.2019, n. 26773).

E' quindi infondata l'eccezione sollevata dalla convenuta.



5.2 La legittimazione ad agire, in quanto spettante, in tema di azione di nullità delle delibere, a chiunque vi abbia interesse, va riconosciuta pure in capo a Lionello Barbuio in proprio, in considerazione del pregiudizio che egli, quale socio illimitatamente responsabile della socia Promedil S.a.s., può subire per effetto dell'esecuzione delle delibere impugnate.

6. Venendo al merito, gli attori hanno impugnato, in primo luogo, la delibera dd. 18.5.2017 (doc. 8 att.), con la quale l'assemblea, con il voto favorevole di Vlademiro Battistella e Carpineta S.r.l. (assente Promedil S.a.s.), approvò il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 (doc. 10 att.), che evidenziava una perdita di Euro 569.910, con conseguente totale erosione del capitale sociale, e decise di rimandare a nuovo la perdita, invitando il presidente a convocare l'assemblea straordinaria per le deliberazioni, oggetto della seconda impugnativa, previste dall'art. 2482 *ter* c.c..

Risulta dalla nota integrativa (doc. 9 att.) che il risultato negativo fu *“determinato in massima parte dalle rettifiche apportate al valore delle rimanenze. In particolare, si è reso necessario procedere con la svalutazione degli immobili in corso di realizzazione e finiti iscritti a rimanenza, in quanto il loro valore di realizzazione, desumibile dall'andamento del mercato, risultava essere di molto inferiore al loro costo specifico. Le rimanenze finali sono state quindi svalutate per complessivi Euro 402.881”*. E, come precisato nella stessa nota, ai fini della determinazione del valore di mercato delle rimanenze fu recepita dall'amministratore la perizia di stima, della cui redazione era stato precedentemente incaricato il geom. Pascutto (doc. 7 att.). Il valore delle rimanenze fu iscritto nello stato patrimoniale per Euro 1.887.640, inferiore di Euro 1.035.424 rispetto a quello (Euro 2.923.064) del bilancio dell'esercizio dell'anno precedente. Tale differenza negativa, iscritta alla voce A.2 del valore della produzione del conto economico, è formata, quanto a Euro 632.543, dalla variazione derivante dalla vendita di prodotti finiti (immobile sito in via Tarcento a Lignano Sabbiadoro), variazione che, come evidenziato dal c.t.u. e come è pacifico, *“ha concorso fisiologicamente alla formazione del risultato d'esercizio”* (pag. 6 della relazione dd. 18.5.2019), e quanto a Euro 402.881 dalla rettifica di valutazione delle rimanenze di immobili al 31.12.2016 menzionata nella nota integrativa quale elemento determinante la perdita d'esercizio.



7. Con l'impugnazione gli attori censurano, in primo luogo, la strumentale valutazione degli immobili, effettuata in modo immotivato e sulla base di una perizia di stima del tutto inattendibile, anche in quanto contrastante con la stima effettuata, nell'ambito del procedimento esecutivo instauratosi con l'atto di pignoramento della partecipazione di Promedil S.a.s., dal c.t.u. dott. Boccato (doc. 5 att.); seconda censura riguarda l'iscrizione di debiti inesistenti, aventi a oggetto la caparra (Euro 200.000,00) e gli acconti (Euro 330.400,00) che Laguna Verde S.r.l. sarebbe stata tenuta a restituire all'amministratore Battistella a seguito della risoluzione consensuale, con atto dd. 17.10.2015 (doc. 8 di parte convenuta), del contratto preliminare di compravendita di immobile stipulato il 20.5.2009 (doc. 3 conv.) tra Laguna Verde S.r.l. quale promittente venditrice e il Battistella quale promissario acquirente, e che, secondo gli attori, celerebbe in realtà un recesso di quest'ultimo, tale da fondare il diritto della società a incamerare quantomeno la somma ricevuta a titolo di caparra.

8. Muovendo da quest'ultima censura, si osserva che la stessa non è fondata.

In primo luogo, si osserva che il debito in questione risultava già iscritto nel bilancio dell'esercizio 2015 (doc. 11 conv.; v. nota integrativa, pagg. 5-6, successivo doc. 12), approvato dall'assemblea con delibera dd. 29.4.2016 (doc. 13 conv.) e non impugnato, costituendo conseguentemente e necessariamente oggetto di eguale iscrizione nel bilancio del successivo esercizio 2016.

In secondo luogo, e in ogni caso, deve rilevarsi, quanto all'effettività della risoluzione e quindi alla sussistenza dell'obbligo restitutorio a carico della società, che la scrittura privata di risoluzione consensuale, di cui gli attori hanno eccepito l'inopponibilità per carenza di data certa, ha data certa quantomeno dalla data (29.4.2016) di approvazione o da quella di pubblicazione (16.5.2016) del bilancio 2015, nel quale il debito derivante dalla risoluzione fu per la prima volta iscritto, e che la circostanza dedotta dalle parti a fondamento della risoluzione, costituita dalla mancata cancellazione dell'ipoteca iscritta a peso dell'immobile, in difformità da quanto previsto nel contratto preliminare, è incontrovertibile e di rilevanza tale da giustificare in effetti lo scioglimento del vincolo contrattuale. Ulteriormente, va evidenziato, circa le conseguenze economiche della risoluzione a carico di Laguna Verde S.r.l., che



l'immobile già promesso in vendita al Battistella per il prezzo di Euro 560.000,00 è stato in seguito venduto a tale Matilde Milan per il maggior prezzo, effettivamente incassato, di Euro 585.000,00 (doc. 9 conv.).

9. In ordine, invece, alla svalutazione degli immobili, si osserva quanto segue.

L'accertamento *“se siano o no giustificate, alla luce dei criteri legali di chiarezza, correttezza, veridicità e continuità e dei principi OIC applicabili in materia, la svalutazione del valore degli immobili iscritti nelle rimanenze e la conseguente rettifica di queste ultime effettuate nel bilancio impugnato”* (ordinanza dd. 19.10.2018), ha costituito oggetto della c.t.u., affidata al dott. Mauro Opara, le cui conclusioni, frutto di esaurienti indagini in fatto, e sorrette nelle motivazioni da ampiezza e logicità argomentativa ed esaustività nel rispondere alle censure sollevate dalle parti, vanno in questa sede integralmente recepite e condivise.

Non è controversa l'individuazione dei due immobili in esame, siti a Lignano Sabbiadoro, costituiti rispettivamente da un'unità abitativa con pertinenza, qualificata in nota integrativa a bilancio tra i “prodotti finiti”, e dall'area edificabile ricadente nella lottizzazione “San Zaccaria”, qualificata in nota integrativa tra i “prodotti in corso di lavorazione”.

Nel bilancio 2015 entrambi erano stati iscritti al valore corrispondente al loro costo specifico (storico), pari, per l'unità abitativa, a Euro 257.883, e per il terreno a Euro 2.032.638, per complessivi Euro 2.290.521.

Nel bilancio 2016, oggetto di impugnazione, i valori sono stati rettificati a quello di mercato, secondo la perizia del geom. Pascutto, pari – rispettivamente – a Euro 250.000 ed Euro 1.637.640, per complessivi Euro 1.887.640, donde la svalutazione di Euro 402.881,00 rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

9.1 Il c.t.u. ha quindi compiutamente illustrato le norme e i principi contabili (emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità – OIC, e ispirati alla migliore prassi operativa per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile, e per l'interpretazione in chiave tecnica delle norme di legge in materia di bilancio) che disciplinano la valutazione delle rimanenze.



L'art. 2426, n. 9 c.c. dispone che *“le rimanenze [...] che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato, se minore [...]”*. La norma, espressione del principio di prudenza (che, secondo l'OIC 11, *“si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio”*, e che *“deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio”*), impone quindi di ridurre il costo di acquisto, che costituisce la base di partenza della valutazione del magazzino, *“ogni qualvolta l'utilità o la funzionalità originaria si riduca e, in particolare, nel caso in cui il valore di iscrizione non sia economicamente recuperabile attraverso il processo produttivo”* (pag. 9 relazione del c.t.u.).

Il principio contabile di riferimento relativo alle rimanenze è l'OIC 13 (nella versione risultante dalla revisione avvenuta nel dicembre 2016, applicabile *“ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva”*) il quale, ai paragrafi 51 e 53 illustra le modalità di determinazione del *“valore di realizzazione desunto dall'andamento del mercato”* ai sensi dell'art. 2426, n. 9 c.c..

Il paragrafo 51 prevede, in generale, che tale valore sia *“pari alla stima del prezzo di vendita delle merci e dei prodotti finiti nel corso della normale gestione, avuto riguardo alle informazioni desumibili dal mercato, al netto dei presunti costi di completamento e dei costi diretti di vendita (quali, ad esempio, provvigioni, trasporto, imballaggio)....”*, e tenuto conto, tra l'altro, *“del tasso di obsolescenza e dei tempi di rigiro del magazzino...”*.

Con particolare riferimento alle *“materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti”*, il successivo paragrafo 53 dispone che *“non sono oggetto di svalutazione se ci si attende che i prodotti finiti nei quali saranno incorporate possono essere oggetto di realizzazione per un valore pari o superiori al costo di produzione del prodotto finito. Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento*



del mercato dei prodotti finiti, le materie prime e sussidiarie sono svalutate fino al valore netto di realizzazione. In tali circostanze, il prezzo di mercato delle materie prime e sussidiarie può rappresentare la migliore stima disponibile del loro valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato".

Mentre per la valutazione delle rimanenze costituite da merci, prodotti finiti e prodotti in fase di avanzata realizzazione rileva l'analisi del loro valore di realizzo sul mercato di riferimento, le materie prime e sussidiarie richiedono quindi una indiretta valutazione basata su un confronto tra il costo di produzione del prodotto finito in cui saranno incorporate e la stima del valore di mercato dello stesso prodotto, potendo essere svalutate solo qualora, a causa della riduzione del loro prezzo, sia prevedibile che il costo di produzione dei prodotti finiti eccederà il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti stessi. In tal caso risulterà giustificata la svalutazione sino al "valore netto di realizzazione", e quindi al prezzo di vendita delle materie prime.

Come correttamente evidenziato dal c.t.u., il principio risponde alla ratio "di evitare svalutazioni del magazzino delle materie prime se non adeguatamente motivate e documentate in quanto il recupero potrà essere comunque garantito dal prezzo di vendita del prodotto in cui la materia prima sarà incorporata" (pag. 10 relazione), con la conseguenza che "è da ritenersi pertanto illegittima ai sensi del combinato disposto della Legge e del Principio la svalutazione delle rimanenze di materie prime e semilavorati (posseduti per essere utilizzati nella produzione) al di sotto del valore di costo di acquisto nel caso in cui sia prevista o prevedibile la recuperabilità della riduzione di valore nella cessione dei prodotti finiti in cui saranno incorporate" (pag. 11 relazione).

9.2 Venendo all'applicazione al caso in esame dei principi testé esposti, il dott. Opara, tenuto conto della corretta inclusione dell'unità abitativa con pertinenza tra i prodotti finiti, ha in primo luogo confermato la sua svalutazione da Euro 257.883,00 (costo storico di produzione) a Euro 250.000,00 (valore di realizzazione, quantificato sulla base della stima del geom. Pascutto).



A diverse conclusioni il c.t.u. è invece giunto con riguardo all'area edificabile "lottizzazione San Zaccaria".

Le ragioni sono da rinvenirsi nell'errata classificazione dell'area, da parte del redattore del bilancio, tra i prodotti in corso di lavorazione, in quanto il processo produttivo, alla data di redazione del progetto di bilancio, risultava al mero stato della progettazione.

La corretta classificazione sarebbe dovuta dunque essere quella di materia prima, non destinata, se non con finalità liquidatorie (delle quali non vi è alcuna evidenza nel bilancio), alla diretta immissione sul mercato, ma volta alla partecipazione al processo produttivo per la realizzazione di ulteriori unità immobiliari, circostanza confermata sia dal progetto edificatorio descritto nella perizia del dott. Boccato (pagg. 20 ss.) e menzionato nella perizia del geom. Pascutto (pag. 3), sia dall'avvenuta edificazione parziale dell'area e dalla vendita di due unità immobiliari nel 2014 e 2015, sia dalla pubblicizzazione a fini commerciali del progetto stesso sin dal 2011, sia infine dal fatto che il progetto edificatorio, quanto al "lotto 1", depositato il 16.7.2013, risulta approvato dal Comune di Lignano Sabbiadoro per la costruzione di un complesso residenziale composto da quattro corpi di fabbrica aggregati a schiera per complessive n. 20 unità immobiliari e relativa piscina condominiale (v. relazione del c.t.u., pag. 13).

Richiamati i principi contabili, sopra illustrati, che sovrintendono alla valutazione delle materie prime, il c.t.u. ha quindi evidenziato che, poiché i prodotti finiti in cui sarà incorporata la materia prima "terreno edificabile lottizzazione San Zaccaria" saranno le unità immobiliari di futura costruzione e commercializzazione sull'area, *"l'organo amministrativo non doveva dunque verificare il valore di realizzo liquidatorio del terreno edificabile ma era chiamato a confrontare il valore di netto realizzo delle unità immobiliari in progetto di costruzione con il loro costo di realizzazione"* (pag. 13).

E solo se tale differenza fosse risultata negativa – ha proseguito il dott. Opara, *"la valutazione del terreno – materia prima – avrebbe dovuto tenerne conto e si sarebbe dovuto procedere a una rettifica di valore nel limite di tale differenza"* (pag. 14).



Conseguentemente, il c.t.u. ha ritenuto non giustificata la rettifica di valore dell'area edificabile per l'importo di Euro 394.998 <<in quanto, qualificando il terreno alla stregua di un prodotto in conto vendita, si limita a confrontarne il valore di acquisto aumentato degli oneri accessori con un "probabile valore di mercato" di netto e immediato realizzo liquidatorio>> (pag. 14).

10. Le conclusioni del c.t.u. sono state sottoposte a ferme critiche dal c.t. di parte convenuta, sia nel corso del contraddittorio in sede di indagini, sia successivamente al deposito dell'elaborato, mediante richiesta, accolta, di riconvocazione del consulente a chiarimenti.

10.1 La convenuta ha, in primo luogo, eccepito l'estraneità all'oggetto del quesito dell'accertamento circa la corretta qualificazione (materia prima, anziché prodotto in corso di lavorazione) dell'area edificabile.

Al riguardo, si osserva che la contestazione, operata da parte attrice, della sussistenza dei presupposti della svalutazione degli immobili (e non già della sola entità di quest'ultima) non può che investire anche il profilo della qualificazione dell'area edificabile, il quale costituisce il presupposto per l'identificazione dei corretti criteri valutativi applicabili.

10.2 Quanto, in secondo luogo, alla correttezza, contestata da Laguna Verde S.r.l., della qualificazione, il dott. Opara ha da un lato adeguatamente motivato l'inclusione del terreno edificabile tra le materie prime sulla base del fatto, sopra evidenziato, che il processo produttivo, alla data di redazione del progetto di bilancio, fosse al mero stato di progettazione, e dall'altro ha osservato che a non diverse conclusioni si giungerebbe nel caso in cui l'area fosse diversamente qualificata tra i "beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione", essendo gli stessi ricompresi dall'OIC 13, paragrafo 4, nella stessa categoria delle materie prime ("*...Le principali tipologie di rimanenze di magazzino disciplinate sono: – le materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione (cd. semilavorati di acquisto)...*").

10.3 La convenuta ha quindi contestato l'errata lettura, da parte del dott. Opara, del principio OIC 13, paragrafo 53, seconda parte, nella parte in cui il c.t.u. ha ritenuto che, in caso di diminuzione nel prezzo delle materie prime tale da indicare che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti



finiti, le materie prime vadano svalutate fino al valore netto di realizzazione dei prodotti finiti, anziché – come si ricaverebbe dalla lettera del principi contabile - a quello delle stesse materie prime.

Si rileva che l'osservazione di Laguna Verde S.r.l. attiene alla determinazione della svalutazione, se essa cioè debba essere riferita al valore netto di realizzazione delle materie prime (l'area edificabile) o a quello dei prodotti finiti (le unità immobiliari da costruire sull'area). Peraltro, preliminare a tale determinazione è l'accertamento se la svalutazione sia, sulla base dei principi contabili, giustificata. Solo in caso di risposta affermativa a tale quesito potrà discutersi del parametro cui ancorare la svalutazione. E, nella specie, il c.t.u. ha, con motivazione adeguata, escluso i presupposti della svalutazione, in considerazione del mancato confronto, da parte dell'organo amministrativo, tra il valore di netto realizzo delle unità immobiliari in progetto di costruzione e il loro costo di realizzazione, confronto richiesto dal principio OIC 13 (*“Tuttavia, quando una diminuzione nel prezzo delle materie prime e sussidiarie indica che il costo dei prodotti finiti eccede il valore netto di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato dei prodotti finiti”*).

11. Ciò che quindi rileva, ed è dirimente, è il difetto dei presupposti in presenza dei quali è giustificata, secondo i principi contabili, la svalutazione delle materie prime (o dei beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione), la quale è stata effettuata non sulla base di un raffronto, fondato sull'effettiva determinazione dei rispettivi valori, tra costo dei prodotti finiti e valore netto di realizzazione, ma sulla mera affermazione, non suffragata da elementi di riscontro esterni (la perizia del geom. Pascutto ha avuto a oggetto la stima del prezzo di mercato dell'area), contenuta nella nota informativa, della eccedenza del primo sul secondo (*“il loro² valore di realizzazione, desumibile dall'andamento del mercato, risultava essere di molto inferiore al loro costo specifico”*).

12. Appare quindi integrata la violazione del principio di chiarezza del bilancio (v. art. 2423 c.c., richiamato, in tema di S.r.l., dall'art. 2478 *bis* c.c.), causa di illiceità del bilancio stesso e

² degli immobili iscritti a rimanenza



di nullità della delibera assembleare che l'abbia approvato (v., tra le altre, Cass. 2.3.2016, n. 4120).

Detto principio, perseguendo l'obiettivo di dare agli interessati (soci, terzi, mercato, ecc.) un'adeguata informazione sull'analitica composizione del patrimonio sociale e non solo sugli elementi positivi e negativi del reddito, *“imponde di fornire le spiegazioni necessarie alla comprensione della realtà patrimoniale, economica e finanziaria della società, anche indipendentemente dall'espressione numerica delle singole poste e dal risultato finale che ne deriva: onde ben si comprende come il rispetto del principio di chiarezza entri in gioco soprattutto quando si tratta di poste di bilancio la cui redazione sia frutto non solo di rilevamenti storici, che come tali sarebbe sufficiente enunciare, ma anche di stime o di previsioni delle quali occorre siano spiegati i sottostanti criteri”* (Cass. 24.7.2007, n. 16388).

Il rilievo che il bilancio di una società di capitali che viola il principio di chiarezza è illecito, e quindi è nulla la delibera assembleare con cui esso è approvato *“non soltanto quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte”* (Cass. 7.3.2006, n. 4874), esclude la rilevanza dell'accertamento dell'entità della perdita dell'esercizio (che è, in ogni caso, in mancanza di svalutazione dell'area edificabile, logicamente e sensibilmente inferiore a quella risultante dal bilancio), e conseguentemente della correttezza o meno - oggetto, tra gli altri, della riconvocazione a chiarimenti del c.t.u. (v. relazione integrativa del 16.3.2020) - della valutazione, recepita nel bilancio stesso, del geom. Pascutto.

13. Va quindi dichiarata la nullità della delibera dell'assemblea dei soci di Laguna Verde S.r.l. del 18.5.2017 con cui è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2016.

13.1 Tale delibera ha costituito il presupposto di quella successiva, con la quale l'assemblea, convocata proprio a seguito dell'approvazione, con la prima, del bilancio di esercizio 2016 per



l'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 *ter* c.c. conseguenti all'accertamento della perdita risultante dal predetto bilancio, ha approvato la situazione patrimoniale della società aggiornata alla data del 31 maggio 2017, con una perdita complessiva di Euro 588.816 (di cui Euro 569.910 maturati nel corso dell'esercizio 2016), ed ha recepito come propria deliberazione la proposta del presidente in ordine al ripianamento delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale ed ogni conseguente e annesso provvedimento (doc. 11 att.).

La nullità della prima delibera non può quindi che ridondare nella nullità di quella successiva, atteso l'evidente rapporto di consequenzialità logico-giuridica tra l'approvazione del bilancio d'esercizio con perdita che determina l'azzeramento del capitale sociale da un lato, e i provvedimenti ex art. 2482 *ter* c.c. dall'altro.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile, con distrazione delle stesse in favore del difensore degli attori, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c..

Non deve provvedersi, invece, sulle spese in relazione al rapporto processuale riguardante Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa, nei cui confronti le altre parti non hanno formulate domande di sorta.

14.1 Gli oneri della c.t.u. vengono posti a definitivo carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trieste nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3129/2017 R.G., così provvede:

- dichiara la nullità della delibera dell'assemblea ordinaria di Laguna Verde S.r.l. del 18 maggio 2017 avente a oggetto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2016, nonché della delibera dell'assemblea straordinaria di Laguna Verde S.r.l. del 21 giugno 2017 avente a oggetto l'adozione dei provvedimenti ex art. 2482 *ter* c.c.;
- condanna Laguna Verde S.r.l. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 13.430,00 per compensi ed Euro 1.063,00 per esborsi, oltre a spese generali forfetarie, C.P.A. e I.V.A. – se dovuta - *ex lege*, con distrazione delle stesse in favore del difensore degli attori, avv. Alberto Sommaio, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art 93 c.p.c.;



- nulla sulle spese di lite nel rapporto processuale tra Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca Annia Società Cooperativa da un lato e le altre parti dall'altro;
- pone gli oneri della c.t.u. a definitivo carico di Laguna Verde S.r.l..

Trieste, 4 giugno 2021

Il Giudice relatore

dott. Daniele Venier

Il Presidente

dott. Arturo Picciotto

Arbitrato in Italia

